



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DM
DIPARTIMENTO
DI MANAGEMENT



Club dei Revisori

**I nuovi principi di vigilanza e controllo
dell'Organo di Revisione e le carte di lavoro**

Novità normative

Pierluigi Ropolo

Torino, 15 marzo 2019

*NOTA DI AGGIORNAMENTO
AL D.U.P. 2019-2021*

ARCONET
FAQ N. 10 del 22 ottobre 2015

- il D.U.P. è presentato dalla Giunta, a regime, entro il 31 luglio “per le conseguenti deliberazioni”;
- “il Consiglio riceve, esamina, discute il D.U.P. presentato a luglio e delibera”.
- la delibera, obbligatoria, comporta:
 - o l’approvazione del D.U.P.;
 - oppure una richiesta di integrazioni e modifiche per la predisposizione della successiva nota di aggiornamento;
- la delibera di approvazione del D.U.P. da parte del Consiglio, obbligatoria, non ha termine (provvede il Regolamento di Contabilità), ma va adottata comunque prima dell’approvazione del bilancio;

3

ARCONET
FAQ N. 10

- la delibera di Giunta con richiesta di integrazioni e modifiche del D.U.P. da parte del Consiglio, facoltativa, non ha termine (provvede il Regolamento di Contabilità), ma comunque, a regime, prima del 15 novembre per consentire alla Giunta stessa la presentazione dell’eventuale nota di aggiornamento;
- sulla deliberazione della Giunta, “a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio” **NON** è più necessario il parere dei revisori dei conti (art. 9-bis D.L. n. 113/2016);
- se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo;

4

ARCONET- FAQ N. 10

- lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, secondo modalità previste dal regolamento dell'ente;
- il Consiglio approva poi, obbligatoriamente, sia la nota di aggiornamento, se presentata, e sia il bilancio di previsione;
- il DUP deve essere prodotto anche dagli enti commissariati.

5

**... dunque ...
per l'anno 2019 ...**

**ferma restando la data del
31 marzo 2019
per l'approvazione del bilancio
2019/2021 ...**

entro

31 luglio 2018
termine non perentorio

-

La Giunta ha presentato in Consiglio il D.U.P. 2019-21

entro 15 febbraio 2019

-

La Giunta ha proposto il progetto di bilancio 2019-21

**prima del
15 febbraio 2019**

-

La Giunta ha presentato lo Schema di nota di aggiornamento - ev.

**prima del
31 marzo 2019**

-

Il Consiglio approva il D.U.P.

entro il 31 marzo 2019

-

Il Consiglio approva il Bilancio 2019-21

Piccolo inciso

L'art. 9-bis del D.L. n. 113/2016 ha stabilito che, in tema di programmazione, NON è più richiesto il parere dell'Organo di Revisione:

- per la presentazione del D.U.P. da parte della Giunta entro il 31 luglio;
- per la presentazione della eventuale nota di aggiornamento del D.U.P. da parte della Giunta entro il 15 novembre;
- per la approvazione dello schema di bilancio da parte della Giunta entro il 15 novembre.

Dunque il parere dell'Organo di Revisione è solo più richiesto in sede di proposta al Consiglio dei documenti contabili (D.U.P. e schema di Bilancio di previsione), salvo diversa disposizione regolamentare.

D.U.P. Semplificato

L'art. 1, comma 887, della Legge di Bilancio n. 205/2017 ha stabilito che, entro il 30 aprile 2018, la Ragioneria Generale dello Stato provvedesse all'aggiornamento del Principio Contabile Applicato, allegato 4/1, punto 8.4, al D.Lgs. n. 118/2011, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del D.U.P.S. (Documento Unico di Programmazione Semplificato) riservato ai Comuni fino a 5.000 abitanti.

Con decreto del Presidente della Commissione Arconet in data 11 luglio 2017, era stato già istituito un gruppo di lavoro per la semplificazione della contabilità nei Comuni di piccole dimensioni.

Lo stesso gruppo di lavoro ha prodotto la semplificazione del D.U.P. che è stata raccolta nel D.MEF. 18 maggio 2018.

9

D.MEF. 18 maggio 2018

Articolo 1

(Allegato 4/1 – Principio contabile applicato concernente la programmazione)

1. Al Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il paragrafo 8.4, è sostituito dal seguente:

8.4. Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

b) Dopo il paragrafo 8.4 è aggiunto il seguente:

8.4.1 Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti.

10

Documento Unico Super Semplificato (D.U.P.S.S.)

Con lo stesso D.M. 18 maggio 2018, è stato introdotto il nuovo punto 8.4.1. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti, che così dispone:

Ai Comuni con popolazione **fino a 2.000 abitanti** è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPS) **in forma ulteriormente semplificata** attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.

*Legge di Bilancio 2019
n. 145
del 30 dicembre 2018*

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

Art.1 – comma 819

Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e **i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica** nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

13

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

Art.1 – comma 820

A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e **i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa** nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

14

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

Art.1 – comma 821

Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un **risultato di competenza dell'esercizio non negativo**.

L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal **prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione** previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

15

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

Art.1 – comma 823

A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto- legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo **dell'anno 2017**, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

16

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

QUINDI

- si abbandonano le sanzioni in caso di mancato rispetto del vincolo del pareggio 2018 e di mancato utilizzo degli spazi finanziari acquisiti in corso d'anno.
- restano in vigore le sanzioni per il mancato rispetto del vincolo nel 2017.

17

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

Art.1 – comma 827

Le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, lettera e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non si applicano per le **amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.**

(disapplicazione della sanzione per mancato rispetto del saldo di competenza 2017, relativa al divieto di assunzione di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale (compresi i processi di stabilizzazione in atto)

18

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

Art.1 – comma 828

Le limitazioni amministrative previste dall'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative, rispettivamente, al mancato rispetto del patto di stabilità interno e al mancato conseguimento del saldo non negativo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali la violazione è stata accertata dalla Corte dei conti e che, alla data del predetto accertamento, **si trovano in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale**, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

19

CERTIFICATO RENDICONTO 2018

La Conferenza Stato Città Autonomie Locali, in seduta del 13 marzo 2019, ha licenziato i criteri per inviare entro il prossimo 1° aprile (poiché il 31 marzo è festivo) il saldo finale dei vincoli di finanza pubblica dello scorso esercizio. Con questo adempimento certificativo termina dunque la stagione dei vincoli di finanza pubblica protagonisti della finanza locale negli ultimi anni.

Responsabili finanziari, revisori dei conti e sindaci devono firmare il documento da inviare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web per il pareggio di bilancio, in cui si indica il saldo di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, conseguito nell'anno 2018 (prospetto "Certif. 2018").

Gli spazi finanziari acquisiti per l'anno 2018 mediante le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali non utilizzati per investimenti, sono recuperati attraverso una modifica peggiorativa dell'obiettivo di saldo per l'anno 2018 per un importo pari agli spazi non utilizzati.

20

DECRETA:

Articolo 1

(Certificazione)

1. Le città metropolitane, le province e i comuni, trasmettono, **entro il termine perentorio** del 31 marzo 2019, **prorogato di diritto al 1° aprile 2019**, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'articolo 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativa al saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, per l'anno 2018, secondo il prospetto "**Certif. 2018**" e le modalità contenute nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 2

(Ritardato invio della certificazione)

1. Gli enti locali che non provvedono ad inviare la certificazione, **entro i termini perentori di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1**, con le modalità precedentemente indicate, sono considerati inadempienti all'obbligo d'invio della predetta certificazione del pareggio di bilancio, ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016 e sono assoggettati alle sanzioni di cui al comma 475 del medesimo articolo 1, lettere c) e seguenti.

2. Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa **entro il successivo 30 maggio 2019** si applica, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, la sanzione di cui al comma 475, lettere e), dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. I dodici mesi di cui al periodo precedente decorrono dalla data di invio della certificazione.

4. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2018 di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (a partire **dal 31 maggio 2019**), ai sensi dell'articolo 1, comma 471, della legge n. 232 del 2016, in caso di mancata trasmissione della certificazione da parte dell'ente locale, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario *ad acta*, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere telematicamente, mediante sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi trenta giorni (**entro il 29 giugno 2019**).

I capisaldi della manovra 2019

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

I capisaldi:

1. Cessazione, senza rimpianti, dal 2019 del pareggio di bilancio. (c. 821)

E quindi il tramonto dell'ulteriore sistema di regole di finanza pubblica e dell'intero apparato di adempimenti, certificazioni, patti di solidarietà, premi e sanzioni. L'equilibrio finanziario degli enti, a fronte di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, sarà misurato solo dalle norme del Dlgs 118/2011 e dell'art. 162 del Tuel.

Disco verde dunque all'impiego libero degli avanzi di amministrazione, anche per la parte corrente, e il fondo pluriennale vincolato, anche se derivante da debito, da contrarsi nel rispetto degli ordinari vincoli dell'art. 204 del Tuel.

... Grazie alle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e 101/2018 ... che hanno sancito:

➤ "l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza";

➤ "non può essere oggetto di prelievo forzoso" attraverso i vincoli del pareggio di bilancio;"

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

I capisaldi:

2. Sblocco della fiscalità locale.

Non è prevista una proroga del blocco delle aliquote e ordinamenti della fiscalità locale, quindi dal 2019 aliquote libere.

25

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

I capisaldi :

3. Rinegoziazione mutui. (c. 961-964)

Nel campo della spesa corrente, si registreranno meno oneri dall'ammortamento dei prestiti concessi da Cassa depositi e prestiti Spa, e trasferiti al MEF, che si potranno rinegoziare, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.

La rinegoziazione sarà consentita sui mutui a tasso fisso, con oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale e scadenza successiva al 31 dicembre 2022, non rinegoziati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia 20 giugno 2003.

L'operazione sarà consentita solo se, alla data del primo gennaio 2019, il debito residuo da ammortizzare sarà superiore a euro 10.000.

26

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

I capisaldi:

4. RINNOVI CONTRATTUALI (c. 438)

Il bilancio di parte corrente deve trovare la copertura per i rinnovi contrattuali, la cui stima si aggira intorno all'1,3 per cento del monte salari rivalutato per il 2019.

5. FCDE. (c. 1015-1018)

Restano confermate all'85, 95 e 100 per cento le percentuali minime di accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità da applicare nel triennio 2019/21.

Ma, per il solo 2019, il FCDE può essere limitato all'80% in presenza di alcune condizioni.

27

F.C.D.E. – LA FAQ 26 DI ARCONET

ARCONET conferma che anche a regime sarà possibile utilizzare il metodo di calcolo del FCDE sommando agli incassi dell'anno anche gli incassi in conto residui anno precedente avvenuti nell'anno successivo (N + 1)

In tal caso sarà necessario slittare indietro di un anno le annualità di riferimento.

PER IL BILANCIO 2019

ANNI 2013/2017 + incassi avvenuti nel 2018 in conto R.A. 2017.

28

Legge 205/2017 – Legge Bilancio 2018

ART.1 – COMMA 882 Modifica alla disciplina del F.C.D.E.

882. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante « Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria », annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo » sono sostituite dalle seguenti:

- nel 2018 è pari almeno al 75 per cento
- nel 2019 è pari almeno all'85 per cento
- nel 2020 è pari almeno al 95 per cento
- dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

29

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

Art. 1 – comma 1015 - 1018 (Riduzione Fondo crediti di dubbia esigibilità enti locali)

1015. **Nel corso del 2019** gli enti locali **possono variare il bilancio** di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione « Fondi e Accantonamenti » ad un valore pari **all'80 per cento** dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate **entrambe** le seguenti condizioni:

- a) con riferimento all'esercizio **2018 l'indicatore annuale di tempestività** dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, **è rispettoso dei termini di pagamento** delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state **pagate** per un importo complessivo **superiore al 75 per cento** del totale ricevuto;
- b) **se il debito commerciale residuo**, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 **si è ridotto del 10 per cento** rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

30

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

Art. 1 – comma 1015 - 1018 (Riduzione Fondo crediti di dubbia esigibilità enti locali)

1016. La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- a) **l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019**, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e **le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;**
- b) **se il debito commerciale residuo**, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, **rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018**, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

31

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

Art. 1 – comma 1015 - 1018 (Riduzione Fondo crediti di dubbia esigibilità enti locali)

1017. I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali (P.C.C.) le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.

32

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

I capisaldi:

6. FPV investimenti per lavori pubblici. (c. 909)

La prospettata modifica del comma 3 dell'art. 83 del TUEL, finalizzata all'armonizzazione del Principio Contabile n. 4/2 con il Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, comporta la possibilità di costituire il FPV anche per le spese di investimento prenotate a seguito di gara formalmente indetta entro la fine dell'esercizio ma non aggiudicata entro lo stesso termine. Il FPV durerà solo un anno se entro l'esercizio successivo non si procederà all'aggiudicazione, poiché le economie risultanti confluiranno nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione.

E' appena stato emanato in proposito il D.M. 1 marzo 2019, in largo anticipo rispetto al 30 aprile 2019 fissato dalla norma. 33

F.P.V.
LL.PP.

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

Art. 1 – comma 909-911 (Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici)

909. All'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: « Le economie riguardanti le spese di investimento» sono sostituite dalle seguenti: « **Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici** concorrono alla determinazione del **fondo pluriennale** secondo le modalità definite, **entro il 30 aprile 2019**, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del presente decreto ».

910. *Analoga modifica all'articolo 183, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

35

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

Art. 1 – comma 909-911 (Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici)

Il punto saliente fondamentale è costituito dall'anticipo del momento per la costituzione del FPV, non più ammesso solo dal momento di avvio della procedura di gara o dalla presenza di impegno giuridicamente perfezionato diverso dalla progettazione all'interno del Q.T.E.

Adesso si può costituire il FPV di spesa se, accertate le coperture per la spesa di investimento, risultano avviate le procedure di affidamento del livello minimo di progettazione per lavori di importo inferiore a 100.000 euro. Come a dire che l'iscrizione in bilancio dello stanziamento per la progettazione può precedere, anche di un esercizio, lo stanziamento per l'opera vera e propria. Se avviata la procedura di affidamento dell'incarico di progettazione, la spesa può contabilizzarsi nel Tit. II, e andare a FPV per la parte non ancora impegnata.

Lo stesso vale per le opere di importo superiore a 100.000 euro, ma qui è necessaria la previsione nel D.U.P. e l'iscrizione nel Piano Triennale dei LL.PP. e nel relativo elenco annuale dell'opera di riferimento.

36

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

Art. 1 – comma 909-911 (Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici)

Per le opere > 100.000 euro l'attivazione del FPV è subordinato all'attivazione delle procedure di affidamento di livelli di progettazione successivi al minimo.

Ma potrà attivarsi anche in presenza di impegno giuridicamente perfezionato per l'acquisizione di terreni, espropri, bonifica di aree, etc.

37

D.M. 1° marzo 2019

Art. 3 - g) Dopo il paragrafo 5.3.11 (del Principio Contabile 4/2) sono inseriti i seguenti:

“5.3.12 La registrazione del livello minimo di progettazione richiesto per l’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale.

La spesa riguardante il livello minimo di progettazione richiesto ai fini dell’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici, è registrata nel bilancio di previsione prima dello stanziamento riguardante l’opera cui la progettazione si riferisce.

Per tale ragione, affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell’ente, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP, DEFR o altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico l’investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento.

In tal caso, la spesa di progettazione “esterna” ... è registrata, nel rispetto della natura economica della spesa, al Titolo II della spesa, alla voce U.2.02.03.05.001 “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti” del modulo finanziario del piano dei conti integrato previsto dall’allegato 6 al presente decreto. I principi contabili riguardanti la progettazione esterna si applicano anche alle ipotesi di ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati.

Nel caso di progettazione “interna”, di cui al comma 1, lettera a), dell’art. 24, d.lgs. n. 50 del 2016, le relative spese sono contabilizzate secondo la natura economica delle stesse al Titolo I o al Titolo II della spesa.

La capitalizzazione delle spese riguardanti il livello minimo di progettazione è effettuata attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria.

38

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

Art. 1 – comma 912 (Deroghe al Codice dei contratti pubblici per lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea)

912. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **fino al 31 dicembre 2019**, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere **all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto** previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b) (*procedura negoziata*), del medesimo articolo 36 per i **lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro**.

39

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

Art. 1 – comma: 901 (Spese per lavori pubblici urgenti degli enti locali)

901. All'articolo 191, comma 3, primo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, » sono soppresse.

**OBBLIGO DELIBERA CC
PER LAVORI PUBBLICI SOMMA URGENZA,
ANCHE IN PRESENZA DI FONDI A BILANCIO**

40

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

I capisaldi:

7. Semplificazione adempimenti contabili. (c. 902)

A decorrere dal Bilancio 2019-2021, l'invio dei preventivi e dei rendiconti alla BDAP sostituisce la trasmissione dei certificati di bilancio e di rendiconto al Mininterno.

La modifica dell'art. 161 del TUEL, n. 267/2000, decorrerà dal 1° novembre 2019. Quindi l'ultima certificazione sarà relativa al Rendiconto 2018.

E' prevista la possibilità per il Mininterno di richiedere dati non presenti in BDAP.

Ma, attenzione!, è previsto che, decorsi 30 gg. dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci, dei rendiconti e del bilancio consolidato, il mancato invio alla BDAP comporta una serie di sanzioni, in particolare la sospensione dei pagamenti dal Mininterno.

41

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

I capisaldi:

8. Utilizzo risultato amm.ne per enti in disavanzo. (c. 897-900)

L'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita per un importo non superiore a quello di cui alla lett. A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato d'amministrazione per il FCDE e del FAL – Fondo Anticipazione Liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel 2019.

Naturalmente dopo aver reperito le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate.

Nel caso in cui l'importo della lettera A) di cui sopra risulti negativo o inferiore alla quota minima accantonata per FCDE e FAL, gli Enti potranno applicare avanzo solo per le quote vincolate, accantonate, destinate, e solo per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel bilancio 2019.

42

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

I capisaldi:

9. Abrogazione obbligo Bilancio Consolidato EE.LL. Con popolazione fino a 5.000 abitanti (c. 831)

Con una formula abbastanza ermetica, modifica dell'art. 233-bis del T.U.E.L. n. 267/2000, viene abrogato l'obbligo di predisposizione del Bilancio Consolidato nei Comuni di minore dimensione.

Ma resta l'obbligo della Contabilità Economico Patrimoniale !!

L'ANCI, in Conferenza Stato Città del 13 marzo 2019, ha chiesto il rinvio della scadenza di almeno un ulteriore anno (C.E.P. nel 2019 con Rendiconto entro 30 aprile 2020), in attesa delle conclusioni del Tavolo Tecnico-Politico costituito presso il MEF-Arconet.

43

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

I capisaldi:

10. Anticipo di liquidità. (c. 849-856)

849. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, **le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti Spa e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea** possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di **debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018**, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

850. Le anticipazioni di cui al comma 849 sono concesse, per gli enti locali, **entro il limite massimo di tre dodicesimi** delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.

44

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

Art. 1 – comma 849 – 856 (Anticipo di liquidità)

- Domanda, sottoscritta da R.S.F., entro 28 febbraio 2019 con dichiarazione elenco debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2018 su modello da P.C.C., sottoscritta dal Sindaco;
- utilizzo entro 15 gg. dalla data di effettivo accredito da ente finanziatore;
- limite di 3/12 da sommare ai 4/12 dell'anticipazione di tesoreria, ma attenzione alla restituzione entro 30 dicembre 2019!
- l'erogazione è subordinata al rilascio della delegazione di pagamento (quindi Tesoriere accantona e riduce le possibilità di pagamento!);
- per gli anticipi della CDP vedi circolare Cassa n. 1292 del'11 gennaio 2019.

45

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

- **Non ci sarà più l'obbligo di allegare a Bilancio e Rendiconto il prospetto dimostrativo del rispetto degli obblighi di finanza pubblica.**
- **Non ci sarà più l'obbligo di monitoraggio periodico e di certificazione finale dei risultati conseguiti.**
- **Cesseranno di avere efficacia le intese regionali ed i patti nazionali che hanno consentito la gestione di spazi finanziari. L'utilizzo "liberato" degli avanzi, che costituisce indebitamento netto ai fini dei nostri conti con l'Europa, sarà in buona parte coperto dai risparmi di queste fonti.**
- **Viene conseguentemente a cadere il sistema sanzionatorio per il mancato rispetto.**
- **Viene meno l'obbligo di produrre la certificazione del rispetto del pareggio nei casi di assunzione del personale o di nuovo indebitamento, che resta limitato solo dalla delegabilità (10%) dell'art. 204 del TUEL.**

46

Fondo IMU - TASI

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

Art. 1 – comma 892 - 895 (Fondo IMU / TASI)

892. **Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033**, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di **190 milioni di euro annui, nel 2019 i milioni sono 300 (190 + 110)**, da destinare, per i 190 milioni, al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

893. Il contributo di cui al comma 892 è ripartito, con decreto del Min. dell'interno, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 20 gennaio 2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017.

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

*Art. 1 – comma 892 - 895
(Fondo IMU / TASI)*

894. Le spese finanziate con le risorse assegnate con il decreto di cui al comma 893 **devono essere liquidate o liquidabili** per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, **entro il 31 dicembre di ogni anno**.

895. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 892 a 893 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti Legge di bilancio 2019» .

Comma cassato al Senato in sede conversione D.L. n. 135/2018 “semplificazioni”.

49

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

*Art. 1 – comma 892 - 895
(Fondo IMU / TASI)*

DA CUI :

- Il contributo passava da 300 milioni del 2018 a 190 milioni dal 2019, ma in sede di conversione del D.L. “semplificazioni” ... è tornato a 300.
- Da destinarsi a manutenzioni, anche ordinarie, ma solo per i 190 milioni. L'utilizzo dei successivi 110 è libero.

50

Fondo Solidarietà Comunale F.S.C.

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

Art. 1 – comma 921 (Fondo Solidarietà Comunale)

921. Il **Fondo di solidarietà comunale** di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in deroga all'articolo 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è **confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente** negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, recante « Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti **per l'anno 2018** », salve le operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni risultanti da procedure di fusione.

- Confermate le modalità di erogazione
- Confermato l'accantonamento di 15 milioni di euro da ripartire con successivo decreto.

TIT. 2 – FONDO DI SOLIDARIETA'

Legge 232/2016 . Art.1 comma 449 - Fondi a favore degli enti territoriali
MODIFICA ART.1 comma 884 Legge 205/2017

Il Fondo di solidarietà comunale di cui al **comma 4** è:

•c) destinato ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, di cui:

il 40 per cento per l'anno 2017
il 45 per cento per l'anno 2018
il 45 per cento per l'anno 2019
l'85 per cento per l'anno 2020
il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021

da distribuire tra i predetti comuni **sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard.**

Sul sito del Ministero dell'Interno sono pubblicate le risultanze per ciascun Comune.

53

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

Art. 1 – comma 107 (Fondo per investimenti Comuni < 20.000 abitanti)

Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per **la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale**, nel limite complessivo di **400 milioni di euro**.

I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno:

- ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro
- ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro
- ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro
- ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro

Entro **il 15 gennaio 2019**, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

54

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

Art. 1 – comma 108-109 (Fondo per investimenti Comuni < 20.000 abitanti)

Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano **aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali** di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (procedura negoziata)

Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 107 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019. Attenzione ai tempi se in esercizio provvisorio. Si possono impegnare solo spese correnti!

55

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

Art. 1 – comma 108-109 (Fondo per investimenti Comuni < 20.000 abitanti)

Entro il 20 febbraio 2019 il MEF ha emanato, con posta certificata, a ciascun comune interessato le istruzioni operative per le informazioni necessarie alla verifica di inizio lavori. In caso negativo il contributo viene revocato entro il 15 giugno.

Nel frattempo, presso il Ministero interno, è operativo l'indirizzo e.mail faq.decreto2019@interno.it a disposizione per ogni necessario chiarimento.

Lo stesso Ministero ha pubblicato una serie di 120 FAQ sull'argomento, esplicative di molte complicazioni.

L'ANCI ha pubblicato in data 22 gennaio una Nota sull'assegnazione del contributo di che trattasi, con due interessanti appendici.

56

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

Art. 1 – comma 108-109 (Fondo per investimenti Comuni < 20.000 abitanti)

Secondo il documento ANCI:

- gli appalti di lavori fino a 40.000 euro potranno essere affidati direttamente, senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- gli appalti di lavori da 40.001 a 150.000 euro potranno essere affidati direttamente, previa consultazione di due o più operatori economici.

Da cui si ricava che gli enti fino a 2.000 abitanti avranno affidamento diretto, senza consultazione, mentre gli Enti da 2.001 a 20.000 abitanti avranno anch'essi affidamento diretto, ma con consultazione di due o più operatori economici.

57

APPENDICE 1

TABELLA 1

SCADENZA	ADEMPIMENTO
20 febbraio	Trasmissione ai Comuni, via pec, da parte del MEF, delle indicazioni operative per la corretta compilazione delle informazioni necessarie alla verifica dell'inizio di esecuzione dei lavori
15 maggio	Inizio esecuzione lavori
15 giugno	Revoca parziale o totale dei contributi previsti nel caso di mancato rispetto del termine del 15 maggio 2019 per l'inizio dell'esecuzione dei lavori o nel caso di parziale utilizzo del contributo stesso
15 ottobre	Inizio esecuzione lavori finanziati dalle risorse revocate e riassegnate

TABELLA 2

N. DI ABITANTI	IMPORTO DEL CONTRIBUTO
< 2.000	40.000€
tra 2.000 e 5.000	50.000€
tra 5.001 e 10.000	70.000€
tra 10.001 e 20.000	100.000€

TABELLA 3

N. DI ABITANTI	IMPORTO	TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO
< 2.000	fino a 40.000€	affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
tra 2.001 e 20.000	pari o superiori a 40.000 euro e fino a 150.000 euro	affidamento diretto previa consultazione, se esistenti, di tre operatori economici
	pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 350.000 euro	procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici

58

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

Decreto Ministero Interno 10/01/2019

Articolo 5 (Pubblicità dei contributi assegnati)

I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.

I sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

59

TIT.VI – ACCENSIONE DI PRESTITI

LIMITE DI INDEBITAMENTO ENTI LOCALI

ART. 204, comma 1, del TUEL n. 267

.....l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera ..**il 10 per cento**, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

60

TIT. VII – ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

Art. 1 – comma 906 (Anticipo di Tesoreria enti locali)

906. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è **elevato da tre a quattro dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019.**

**RIDUZIONE DA 5/12 ANNO 2018
A 4/12 ANNO 2019**

61

TASSO INFLAZIONE

Il T.I.P. – Tasso di Inflazione Programmato – per il 2019 è stato determinato nella misura dell'1,2% con la nota di aggiornamento del D.E.F..

Conseguentemente devono essere adeguate le previsioni di spesa soggette ad aggiornamento inflattivo.

62

RELAZIONE FINE MANDATO

Nei Comuni interessati alle Elezioni Amministrative del prossimo 26 maggio 2019 (n. 3.838) corre l'obbligo di redazione della "Relazione di Fine Mandato" di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011.

La Relazione è redatta dal Responsabile Servizio Finanziario o dal Segretario generale (sic!) in tempo utile per consentirne la sottoscrizione del Sindaco entro il 27 marzo 2019 (sessantesimo giorno antecedente alle elezioni).

Entro i successivi 15 giorni **l'Organo di Revisione certifica la veridicità dei dati presenti** in Relazione e la loro corrispondenza con i documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'Ente.

I modelli sono stati approvati con D.M. 23 aprile 2013, differenziati per Province, Comuni con popolazione superiore o inferiore a 5.000 abitanti. ⁶³

D.L. 119/2018 "fiscale"

Art.4 – Stralcio cartelle fino a 1.000 euro

I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali e' già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, **sono automaticamente annullati.**

L'annullamento è effettuato alla data del **31 dicembre 2018** per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.

Ai fini del conseguente scarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, **l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica**, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

D.L. 119/2018 “fiscale”

Art.4 – Stralcio cartelle fino a 1.000 euro

3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e, **limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni**, l'agente della riscossione presenta, **entro il 31 dicembre 2019**, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato.

65

RIPIANO DISAVANZO DA STRALCIO CARTELLE

Il testo del D.L. n. 135/2018 “semplificazioni”, come licenziato dalla legge di conversione, introduce l'art. 11-bis. che, al comma 6, recita: “I comuni, le province e le città metropolitane possono ripartire l'eventuale disavanzo, conseguente all'operazione di stralcio dei crediti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in un numero massimo di cinque annualità in quote costanti. L'importo del disavanzo ripianabile in cinque anni non può essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell'operazione di stralcio al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

66

Legge Bilancio 2019 - n. 145/2018

Art. 1 – comma 1132 lett. c) (Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali)

1132. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno sono disposte le seguenti proroghe di termini:

.....

- c) all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, le parole: « , per l'anno 2018, » sono soppresse

FINALMENTE LA NORMA E' ANDATA A REGIME

67

GESTIONI ASSOCIATE

Il testo licenziato dal Senato del disegno di legge di conversione del D.L. n. 135/2018 "semplificazioni" introduce l'art. 11-bis nel D.L. che, al comma 1, recita *"nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico-politico per la redazione delle linee guida finalizzate . . . al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni dei Comuni, soprattutto di piccole dimensioni . . . all'art. 1, comma 1120, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2019".*

TRATTASI DELL'ENNESIMO RINVIO DELLA OBBLIGATORIETA' DI GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI PER I COMUNI DI MINORI DIMENSIONI

68

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Il testo della legge di conversione del D.L. n. 135/2018 “semplificazioni” introduce l’art. 11-bis nel D.L. che, al comma 2, recita “È costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un tavolo tecnico-politico cui partecipano rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e tecnici dei Dipartimenti del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, da individuare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di formulare proposte per la ristrutturazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del debito gravante sugli enti locali in considerazione della durata delle posizioni debitorie e dell’andamento dei tassi correntemente praticati nel mercato del credito rivolto agli enti locali.

69

NUOVI PARAMETRI DEFICITARIETA' 2019/2021

Con Decreto del Ministro dell’interno in data 28 dicembre 2018 sono stati aggiornati, per il triennio 2019 – 2021, i parametri obiettivi per l’individuazione della strutturale deficitarietà degli Enti Locali.

I parametri, totalmente nuovi, sono individuati all’interno del Piano degli indicatori di cui all’art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, e sono coerenti con l’atto di indirizzo dell’Osservatorio per la Finanza e Contabilità degli Enti Locali prodotto in data 28 febbraio 2018.

NUOVI PARAMETRI DEFICITARIETA' 2019/2021

ALLEGATO A

Il presente allegato riguarda l'individuazione dei parametri obiettivi, per i quali vengono definiti, in tabella A1, il numero d'ordine del parametro, il codice e la denominazione dell'indicatore di bilancio che lo costituisce, nonché la condizione che lo rende deficitario per i valori che si collocano, a seconda dei casi, al di sopra o al di sotto delle soglie percentuali ivi indicate per ciascuna tipologia di ente locale. In tabella A2 sono riportate le definizioni degli indicatori "parametrizzati" stabilite nel DM 22.12.2015.

Tab. A1 - Parametri obiettivi per comuni, province, città metropolitane e comunità montane per il triennio 2019 - 2021

Parametro	Codice indicatore	Denominazione dell'indicatore	Condizione di deficitarietà del parametro	Soglie (valori percentuali)		
				Comuni	Province e Città Metropolitane	Comunità Montane
P1	1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	deficitario se maggiore del	48%	41%	60%
P2	2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	deficitario se minore del	22%	21%	20%
P3	3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	deficitario se maggiore di	0	0	0
P4	10.3	Sostenibilità debiti finanziari	deficitario se maggiore del	16%	15%	14%
P5	12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	deficitario se maggiore del	1,20%	1,20%	1,20%
P6	13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	deficitario se maggiore del	1%	1%	1%
P7	13.2 + 13.3	Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	deficitario se maggiore dello	0,60%	0,60%	0,60%
P8		Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	deficitario se minore del	47%	45%	54%

PARAMETRI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

D.M. 28 dicembre 2018

COMUNI

P1	Ind. 1.1	incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito)	> 48% entrate correnti
P2	2.8	incidenza incasso entrate proprie	< 22% previsioni definitive di parte corrente
P3	3.2	anticipazioni chiuse solo contabilmente	0
P4	10.3	Sostenibilità debiti finanziari	> 16%
P5	12.4	Sostenibilità disavanzo carico esercizio	> 1,20%
P6	13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	> 1,00%
P7	13.2 + 13.3	Debiti in corso riconoscimento o riconosciuti e in fase di finanziamento	> 0,60%
P8		Effettiva capacità di riscossione su totale entrate	< 47%